

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA. *Iurium*. Decreto definitivo (O. - Congregatio pro Clericis). Prot. n. 38415/06 CA. Mussinghoff, Ponente. (www.bistum-regensburg.de/download/borMedia0596105.pdf)(*)

Processo contenzioso-amministrativo – Competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Organizzazione ecclesiastica – Erezione e caratteristiche del Consiglio pastorale diocesano e dei consigli pastorali parrocchiali.

Organizzazione ecclesiastica – Soppressione del Consiglio diocesano per il coordinamento dell’apostolato dei laici (*Diözesanrat der Katholiken*). Erezione di un nuovo Consiglio diocesano per il coordinamento dell’apostolato dei laici. Soppressione dei Consigli pastorali decanali.

Attività normativa – Legislazione particolare emanata dal Concilio plenario. Promulgazione di nuovi Statuti per i consigli pastorali parrocchiali. Promulgazione di nuovi Statuti per i decanati. Promulgazione degli Statuti del Consiglio pastorale diocesano. Promulgazione di un “modello” di Statuti per il Comitato per il coordinamento dell’apostolato dei laici.

LA seconda sezione della Segnatura Apostolica è competente soltanto per giudicare *Li ricorsi adversus actus administrativos singulares* (art. 123 § 1 *Pastor bonus*). Non è invece competente per giudicare gli atti amministrativi generali (*decreti generali, istruzioni, ecc.*), né quelli che esulano dal potere amministrativo (*leggi, sentenze, ecc.*). Non può giudicare dell’opportunità degli atti.

Le leggi particolari del Sinodo di Würzburg (1971-1975) hanno previsto l’erezione di alcuni consigli per promuovere l’apostolato dei laici e ne hanno indicato le competenze. Dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico, la Conferenza episcopale tedesca, nel 1987, ritenne che i summenzionati consigli non avevano bisogno di cambiamenti per adeguarsi al Codice. L’istruzione interdicasteriale *Ecclesia de mysterio*, del 1997, pubblicata con l’approvazione specifica del Romano Pontefice, riprovò gli istituti paralleli o che possano ridurre la competenza dei consigli pastorali (art. 5). Nella diocesi di R. il *Diözesanrat* usurpava le competenze del consiglio pastorale, mentre nelle parrocchie vi era un unico consiglio che fungeva da consiglio pastorale e da consiglio per il coordinamento dell’apostolato dei laici.

Il vescovo di R. ha soppresso il Consiglio diocesano per il coordinamento dell’apo-

* Vedi alla fine della sentenza, nota di J. MIÑAMBRES, *La configurazione giuridica dei consigli pastorali nelle diocesi tedesche*.

stolato dei laici (Diözesanrat der Katholiken) che fungeva anche da consiglio pastorale e ne ha eretto uno nuovo, per il coordinamento dell'apostolato laicale ma diverso dal consiglio pastorale diocesano. Per lo stesso motivo (cumulo di funzioni di coordinamento dell'apostolato laicale con quelle proprie dei consigli pastorali), il vescovo di R. ha soppresso anche i Consigli decanali (Dekanatsrat), senza erigerne di nuovi perché essi non sono previsti dalle leggi universali.

Il tribunale non arriva a sindacare né l'attività legislativa del vescovo né quella amministrativa che si esprime in atti generali o comunque non singolari (statuti, regolamenti, ecc.), perché esula dalle sue competenze.

(Omissis)

I. FACTI SPECIES. 1. Decretis diei 15 novembris 2005 Exc.mus Episcopus R.: a) suppressit cum effectu immediato Consilia Vicariatuum foraneorum intra fines dioecesis R. et Consilium v.d. "Diözesanrat der Katholiken"; b) ex novo erexit Consilium pastorale dioecesanum et Coetum dioecesanum coordinationis apostolatus laicorum v.d. "Diözesankomitee", atque c) nova statuta promulgavit pro consiliis pastoralibus paroecialibus, pro Vicariatibus foraneis, pro Consilio pastorali dioecetano iuxta cann. 511-514 et, ad modum exempli, pro Coetu coordinationis apostolatus laicorum ("Musterstatut für das Diözesankomitee im Bistum R."). Quae statuta vigere coeperunt die 27 novembris 2005 ad quadriennium et ad experimentum.

Cl.mus autem D.nus O., membrum consilii paroeciae S. Martini in pago v.d. "P." et usque ad suppressionem consiliorum etiam membrum Consilii v.d. "Diözesanrat" necnon Praeses v.d. "Dekanatsrat" in pago v.d. "P.-P.", die 24 novembris 2005 revocationem omnium decisionum, de quibus supra, ab Exc.mo Episcopo ad normam can. 1734 expetiit.

Nulla responsione recepta, D.nus O. die 5 ianuarii 2006 contra silentium Exc.mi Praesulis ad Congregationem pro Episcopis recurrit et suspensionem omnium decretorum expostulavit. Haec autem Congregatio recursum die 23 ianuarii 2006 pro competentia ad Congregationem pro Clericis transmisit, quae eum die 10 martii 2006 reiecit, confirmans omnia decreta ab Exc.mo Episcopo die 15 novembris 2005 lata: "da sie *in decernendo et in procedendo* den kirchenrechtlichen Normen entsprechen".

2. Quo decreto die 18 martii 2006 recepto, D.nus O. die 1 aprilis 2006 recursum ad H.S.T. interposuit. Re rite discussa, Congressus H.S.T. die 9 februarii 2007 decrevit recursum non esse admittendum et facto non admitti ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Iudicibus, quippe qui manifeste quovis caret fundamento. Contra hoc decretum recursum ad Collegium Em.morum et Exc.morum H.S.T. Iudicum interposuerunt die 22 martii 2007 Cl.ma Patrona recurrentis et die 25 martii 2007 Recurrens ipse. Expositis motivis recursus et exarato voto pro rei veritate a Rev.mo Promotore

Iustitiae deputato, nunc Nobis decidendum est: **An decretum Congressus, die 9 februarii 2007 latum, in casu, reformandum sit.**

II. IN IURE ET IN FACTO. 3. H.S.T. hisce in casibus, iuxta art. 123 § 1 Const. Apost. *Pastor bonus*, tantum “cognoscit de recursibus adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decemendo vel in procedendo violaverit”. Quam ob rem Signaturae Apostolicae in casu tantum est videre de asserta illegitimitate actus administrativi singularis. Ipsa neque videt de actibus potestatis legislativae, neque de actibus administrativis generalibus, neque de actibus qui non sunt a potestate ecclesiastica administrativa latis. Non iudicat praeterea de utilitate vel de opportunitate actus impugnati. Eius competentia proinde in casu minus late patet quam illa Congregationis pro Clericis.

Praemittendum quoque est nullo modo requiri ut H.S.T. in examine recursus de omnibus et singulis rationibus motivis a Congregatione adductis videat, cum sufficiat videre de asserta illegitimitate eius decisionis.

4. Quae Congregatio die 10 martii 2006 recursum reiecit hierarchicum et omnia decreta ab Exc.mo Episcopo R. die 15 novembris 2005 lata confirmavit. D.nus O. tunc die 1 aprilis 2006 ad H.S.T. provocavit “gegen die Entscheidungen dieses Dekret”, atvero simul animadvertibat in illo decreto haberi “unstrittigen bzw. Selbstverständlichen Punkten, die gar nicht in Frage gestellt sind”, uti exemplum adducens constitutionem consilii pastoralis dioecesiani. Idem autem D.nus in inscriptione recursus coram Congregatione tamquam eius obiectum indicaverat: “Auflösung des Diözesanrats, der Dekanatsräte bzw. ... Änderungen der Statuten ... des Pfarrgemeinderats ... sowie der Ordnung für die Dekanate”. Ipse nunc, in recursu adversus decretum Congressus diei 9 februarii 2007, explicite statuit se recursum haud proposuisse contra constitutionem consilii dioecesiani pastoralis neque contra constitutionem s.d. “Diözesankomitee”.

5. Cum Cl.mus D.nus O. coram Congregatione impugnavisset mutationem statutorum consiliorum pastoralium paroecialium et novas normas pro vicariatus foraneis, impugnatum decretum ab Em.mo Praefecto in Congressu diei 9 februarii 2007 latum, ante omnia in memoriam revocavit statuta non esse actus administrativos singulares. Quod principium per se valet tam de statutis cum potestate legislativa quam de statutis sine ea latis. Cum autem Exc.mus Episcopus novas normas pro consiliis pastoralibus paroecialibus et pro vicariatus foraneis sine dubio vi potestatis legislativae tulerit cumque earum promulgatio praescriptis regatur de legibus (cf. can. 94, § 3), non autem de actibus administrativis singularibus, impugnatum Congressus decre-

tum recte statuit ad H.S.T. non pertinere videre de novis statutis ab Exc.mo Episcopo R. vi potestatis legislativae latis, neque de eorum promulgatione. Episcopi enim dioecesani est leges pro sua dioecesi ferre. Can. 381 § 1 recitat: “Episcopo dioecesano in dioecesi sibi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur [...]”. Can. 391 addit in § 1: “Episcopi dioecesani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris” atque in § 2: “Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus”, dum ordinarie potestatem exsecutivam per Vicarium generalem et iudicalem per Vicarium iudicalem exercet. Can. 135 § 2, tandem, praescribit: “Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri nequit”.

6. Relate vero ad s.d. “Diözesankomitee”, idem Exc.mus Episcopus tantum proposuit s.d. “Musterstatut”, quod, iuxta ipsum Cl.mum Recurrentem, dein ab ipso constituto organo v.d. “Diözesankomitee” mutatum est “und dann von diesem selbst in der neuen Form *selbst* beschlossen” atque tandem de novo more consueto in ephemeridibus dioecesanis publici iuris factum est.

7. Videndum manet de asserta illegitimitate suppressionis consiliorum catholicorum in dioecesi R., animadverso quod impugnatum Congressus decretum hanc ad rem nullo pacto edixit Cl.mum Recurrentem activa carere legitimatione.

8. Legitur in Concilii Vaticani II Decreto *Apostolicam actuositatem*, n. 26: “In dioecesibus, in quantum fieri potest, habeantur consilia quae operam apostolicam Ecclesiae, sive in campo evangelisationis et sanctificationis sive in campo caritativo, sociali et aliis, adiuvent, cooperantibus convenienter clericis et religiosis cum laicis. Haec consilia poterunt variarum laicorum consociationum et inceptorum mutuae coordinationi inservire, salva uniuscuiusque indole propria et autonomia. Huiusmodi consilia habeantur, si fieri potest, etiam in ambitu paroeciali et interparoeciali, interdioecesano, necnon in ordine nationali vel internationali.”

Quo in textu, utique, sermo fit de indole propria et autonomia laicorum consociationum et inceptorum, quorum illa consilia mutuae coordinationi inserviant. Ad rem remitti potest ad can. 215: “Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque conventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos”. Pertinet vero eorundem agnitio in Ecclesia ad competentem ecclesiasticam auctoritatem, id est

in ambitu dioecesano ad Episcopum dioecesanum (cf. can. 299, § 3). Ad eum, quoque, spectat varias apostolatus rationes in dioecesi fovere atque curare “ut in universa dioecesi, vel in eius particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordinentur” (can. 394 § 1). Unius, denique, auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes quae intendant fines, “quorum prosecutio natura sua eidem ecclesiasticae auctoritati reservatur” (can. 301, § 1).

Consociationes, quas christifideles ad normam can. 299, § 1, firmo semper praescripto can. 301, § 1, privata inter se conventionem inita, constituere et gubernare possunt, confundi autem nequeunt cum illis consiliis, in quibus christifideles voto consultivo partem habent in ipso regimine dioecesis eiusve partium (cf. cann. 511-514; 536), neque horum consiliorum propriam competentiam usurpare possunt illae consociationes. Animadvertendum est Concilium Vaticanum II in Decreto *Christus Dominus*, n. 27 etiam egisse de consilio pastoralis dioecetano, “cui Episcopus dioecesanus ipse praesit et in quo clerici, religiosi et laici, specialiter delecti, partes habeant” et cuius est “ea quae ad pastoralia opera spectant investigare, perpendere atque de eis practicas expromere conclusiones” (cf. cann. 511-514).

9. In Germania Synodus Herbipolensis (v.d. “Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland in Würzburg 1971-1975”), in v.d. “Beschluß: Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche” diei 11 maii 1975, omnia consilia dioecesana, interparoecialia et paroecialia ordinavit et per “Anordnung” omnibus dioecesibus imposuit ut, ad normam art. 14.2 Ordinationum eiusdem Synodi (v.d. “Das Statut der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland”), leges particulares pararent, adeo ut istae ordinationes (“Anordnungen”) post publicationem in commentariolis dioecesanis vim legis Conferentiae Episcopalis Germaniae vel vim legis dioecesanae obtinerent. Papa Paulus VI die 13 decembris 1975 recognitionem Synodi Herbipolensis concessit, quae iuxta litteras Congregationis pro Episcopis diei 18 decembris 1975 in commentariolo dioecesium Germaniae publici iuris facta est. Constitutio istorum consiliorum ideo lege (“Anordnung”) Conferentiae Episcopalis Germaniae praescribatur.

10. Novus autem Codex Iuris Canonici anni 1983 promulgatus nonnullas normas circa consilia dedit. Sive Comitatus centralis catholicorum (“Zentralkomitee der Katholiken”) sive Conferentia Episcopalis Germaniae anno 1987 censuerunt consilia in Germania iuxta Synodum Herbipolensem constituta normis c.i.c. adaptanda non esse. Leges autem, etiam Synodi Herbipolensis, non sunt immutabiles in aeternum, semper salvo iure divino. Iam

plus quam triginta annis a conclusione Synodi elapsis, emendationes Exc. mis Episcopis in singulis dioecesibus necessariae videri possunt.

11. Instructio vero *Ecclesiae de mysterio* diei 15 augusti 1997 (AAS 89 [1997] 852-877) in art. 5 expresse reprobavit instituta “parallela vel auctoritatem imminuentia consiliorum dioecesanorum presbyteralis et pastoralis, sicut etiam consiliorum paroecialium, quae iure universalis Ecclesiae in cann. 536, § 1 et 537 reguntur”, ideoque ad rem statuit: “Si quondam instituta orta sunt ob consuetudines locales vel particularia rerum adiuncta, opera detur ut illa accommodentur Ecclesiae legibus vigentibus”. Sedulo animadvertendum est agi in casu de instructione a Summo Pontifice approbata *in forma specifica*, quae haudquaquam regitur praescripto can. 34, § 2, iuxta quod instructio legibus non derogat, nam per approbationem *in forma specifica* Summus Pontifex illam Instructionem Suam fecit. Quapropter plena vi gaudet eius clausula finalis, iuxta quam: “Revocantur *leges particulares et constitutiones* adhuc validae, quae his normis contrariae sunt, pariterque facultates ad experimentum concessae a Sancta Sede vel a qualibet auctoritate ei subiecta” (emphasis addita est). Inter illas leges particulares comprehenduntur, si auctoritatem minuunt consiliorum pastoralium tam dioecesanorum quam paroecialium, leges particulares, quibus ordinationes Synodi Herbipolensis executioni mandatae sunt, dum inter constitutiones item comprehenduntur statuta.

12. In Dioecesi R. unum solum consilium in ordine dioecesano praeter Consilium presbyterale exstabat, scilicet consilium v.d. “Diözesanrat”, quod competencias consilii pastoralis usurpavit, quamquam haudquaquam ad normam principiorum in illa Instructione expositorum compositus erat et procedebat (cf. etiam cann. 511-514). Illud enim consilium: a) fines in can. 511 pro Consilio pastoralis dioecesano recensitas explevit (cf. art. 1 statutorum diei 15 novembris 2001); b) compositum non erat ad normam can. 512, § 1, quia membra ex Institutis vitae consecratae non praevidebantur (cf. art. 11); c) laicus vel laica ei praesidebat (cf. art. VIII), quamquam ad normam can. 511 Episcopi dioecesani est consilio pastoralis dioecesano praeesse; d) in nonnullis quaestionibus voce deliberativa gaudebat (cf. art. IV), dum in consilio pastoralis dioecesano Episcopus decisiones fert et membra voto tantum consultivo gaudent.

Attenta Instructione *Ecclesiae de mysterio*, Exc. mus Episcopus R. rite censuit oportere ut haberentur duo consilia iuxta diversitatem munerum. Quae solutio requirebat suppressionem unius exstantis consilii (“Diözesanrat”). Exc. mus Episcopus sua auctoritate consilium pastorale dioecesanum erexit et statuta exemplaria pro consilio catholicorum dioecesano (“Musterstatut”) proposuit, quod ei licuit. Nulla norma ab Exc. mo Episcopo violata est. Ceterum, in nonnullis dioecesibus Germaniae duo exstant consilia.

13. Nobis videndum non est de normis vi potestatis legislativae latis, quibus Exc.mus Episcopus configurationem consilii paroeciae (v.d. "Pfarrgemeinderat") mutavit, quia munera consilii pastoralis paroeciae et consilii catholicorum paroeciae coniuncta erant. Consilio enim pastorali paroeciae parochus praeest, dum eius membra voto consultivo gaudent et ad actuositatem pastoraalem fovendam suum praestant adiutorium (cf. can. 536).

14. Exc.mus Episcopus R., tandem, consilia pro Vicariatibus foraneis (v.d. "Dekanatsrat") suppressit, quamvis Instructio *Ecclesiae de mysterio* sileat de consiliis pastoralibus vicariatuum foraneorum, quae iure universalis non praevidentur. Principia vero in dicta Instruktionem exposita ex natura rei etiam consiliis Vicariatuum foraneorum applicanda sunt. Iamvero consilium quoque Vicariatus foranei in dioecesi R. coniungebat in unum munera consilii catholicorum et consilii pastoralis decanatus (cf. v.g. art. 1 eius Statutorum diei 15 novembris 2001), quin observaret recta principia, quae ex analogia patent ex normis universalibus vigentibus pro consilio pastorali tam dioecetano quam paroeciali. Exc.mus Episcopus proinde etiam in supprimendis consiliis Vicariatuum foraneorum haudquaquam absque iusta ratione egit.

15. Institit Cl.ma Recurrentis Patrona in voto Conferentiae Episcopalis Bavariae ut in re communi consilio procederetur. Competentiam autem iuridicam ad rem solummodo Episcopus dioecesanus habet (cf. can. 391).

16. Iuxta praescriptum can. 50 ab Exc.mo Episcopo ii audiendi erant, quantum fieri poterat, quorum iura laedi possent. Votum autem praevium Consilii centralis catholicorum ("Zentralkomitee der Katholiken") et ipsorum consiliorum suppressorum ab Exc.mo Episcopo exquisitum non est, sed propositam reformationem bene noverunt et in mediis communicationis socialis Consilium centrale catholicorum se publice opposuerat. Can. 50, ceterum, illam auditionem tantum praescribit "quantum fieri potest" et tantum relate ad eos "quorum iura laedi possint". Iamvero, in casu haud liquet quoniam iure gavisae sint consilia, de quibus in casu, ne supprimerentur, attenta praesertim Instruktionem *Ecclesiae de mysterio*, de qua satis supra.

17. Concludendum proinde est, in quantum ad H.S.T. pertinet videre, non probari in casu violationem legis, sive in decernendo sive in procedendo.

III. CONCLUSIO. 18. Omnibus sive in iure sive in facto aequè rimatis, infra-scripti Iudices, Christi Nomine invocato, pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum decreverunt ideoque facto respondent:

NEGATIVE, seu decretum Congressus die 9 februarii 2007 latum non esse reformandum.

Retineatur pro expensis H.S.T. cautio in eius arca deposita. Pars recurrens suae Cl.mae Patronae congruum solvat honorarium, dum quoad honorarium Rev.di ecclesiasticae Auctoritatis Patroni iam satis provisum est in impugnato Congressus decreto.

Ita pronuntiamus ac statuimus, mandantes iis quorum interest, ut hoc Nostrum definitivum decretum executioni tradant, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 14 novembris 2007.

(Signati) Augustinus Card. VALLINI, *Praefectus*
 Ioannes Ludovicus Card. TAURAN
 † Aloisius MARTÍNEZ SISTACH
 † Henricus MUSSINGHOFF, *Ponens*
 † Xaverius ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

(*Omissis*)

LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLI PASTORALI
 NELLE DIOCESI TEDESCHE

1. *I documenti conciliari e la legislazione canonica*

Nella riflessione sul ruolo pastorale dei Vescovi, sull'apostolato dei laici e, più specificamente, sulla collaborazione dei laici all'esercizio della potestà nella Chiesa, il Concilio Vaticano II aveva prospettato la possibilità di erezione di diversi organismi di corresponsabilità. I passi dei documenti conciliari riportati al n. 8 della decisione commentata ne sono la riprova.

Il n. 26 del decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*¹ prevedeva l'erezione nella diocesi, ove possibile, di «consigli che aiutino il lavoro apostolico della Chiesa [...], nei quali collaborino convenientemente clero e religiosi con laici». E aggiungeva: «consigli di tal genere vi siano pure, se è possibile, nell'ambito parrocchiale o interparrocchiale, interdiocesano, nonché a livello nazionale e internazionale».

Da parte sua, il n. 27 del decreto *Christus Dominus*,² sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, esprimeva il desiderio conciliare che «in ogni diocesi si costituisca uno speciale Consiglio pastorale, presieduto dallo

¹ Del 18 novembre 1965, in «AAS» 58 (1966) 837-864.

² Del 28 ottobre 1965, in «AAS» 58 (1966) 673-696.

stesso Vescovo diocesano, e del quale facciamo parte sacerdoti, religiosi e laici».

Di contenuto simile è anche il testo del n. 30 del decreto *Ad gentes*³ sull'attività missionaria della Chiesa nelle circoscrizioni di missione. Al fine di coordinare le iniziative missionarie dei diversi fedeli della circoscrizione si chiede al vescovo di costituire «per quanto è possibile, un consiglio pastorale, di cui devono fare parte chierici, religiosi e laici».

Questi testi, al pari degli altri pubblicati dall'ultimo concilio ecumenico, non erano direttamente normativi, ma indicavano piuttosto la via che avrebbe dovuto intraprendere la legislazione canonica futura. Com'è noto, Giovanni XXIII nel convocare l'assise ecumenica aveva anche espresso la volontà di modificare il Codice di diritto canonico allora vigente. La concomitanza delle indicazioni conciliari con i lavori di riforma delle norme del Codice portò con sé una situazione "legale" nella Chiesa che si può ben qualificare come straordinaria.

L'autorità suprema della Chiesa – il Collegio episcopale nella sua espressione organica conciliare – auspicava dei cambiamenti organizzativi. Allo stesso tempo, però, erano ancora in vigore le norme emanate dalla suprema autorità della Chiesa – il Romano Pontefice – che non raccoglievano le proposte del concilio, né avrebbero potuto farlo dal momento che erano state redatte e promulgate molti anni prima. I cambiamenti auspicati e le norme vigenti erano contrastanti. Tutto questo comportava una situazione normativa "scomoda" o, come abbiamo detto, straordinaria.

Per tornare all' "ordinarietà" legale, ad una posizione più "comoda" per tutti i fedeli, le diverse istanze legislative ecclesiali iniziarono a darsi da fare. Da una parte, appena finito il Concilio continuava – o, meglio, riprendeva – il lavoro di riforma delle norme del Codice. Dall'altra, le misure ritenute più urgenti in ambito universale venivano studiate da gruppi speciali e promulgate appena pronte.⁴ Inoltre, anche la legislazione particolare, cercava

³ Del 7 dicembre 1965, in «AAS» 58 (1966) 947-990.

⁴ In questo gruppo di norme applicative potrebbero essere annoverati, ad es., il m.p. *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966 (AAS 58, 1966, 757-787), che tratta i consigli pastorali nei numeri 16 e 17 della prima parte; la cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, per la ristrutturazione della curia romana (AAS 59, 1967, 885-928); il m.p. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 24 giugno 1969, sul ruolo dei legati del Romano Pontefice (AAS 61, 1969, 473-484); la cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*, 1 ottobre 1975, per la sede vacante e l'elezione del Romano Pontefice (AAS 67, 1975, 609-645); ecc. In un altro piano nella gerarchia delle fonti si può anche aggiungere il direttorio *Ecclesiae imago* sul ministero pastorale dei vescovi, pubblicato il 22 febbraio 1973 dalla Sacra Congregazione per i vescovi, che tratta il consiglio pastorale al n. 204. Anche nel livello puramente amministrativo vi fu una certa produzione normativa attraverso lettere circolari come quella emanata dalla SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, lett. circ. *Omnes christifideles* sui consigli pastorali, 25 gennaio 1973, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 4, Bologna 1994, p. 1196-1211.

di riempire i vuoti più evidenti e più urgenti, o maggiormente sentiti nelle diverse località.⁵

In questo clima *de lege ferenda*, fu convocato il concilio plenario (cfr. can. 439 § 1) di Germania denominato *Synodus Herbipolensis* o di Würzburg. L'11 maggio 1975, il Sinodo approvò un documento, intitolato *Responsabilità di tutto il popolo di Dio per la missione della Chiesa*,⁶ nel quale erano contenute le linee guida per l'erezione e per l'elaborazione degli statuti dei consigli pastorali. Il documento fu sottoposto alla richiesta *recognitio* da parte della Santa Sede, che la conferì il 18 dicembre 1975. Le diocesi tedesche promulgarono il documento che diventò quindi norma obbligatoria, loro legge particolare.

Prima, il 12 marzo 1971, la Congregazione per il clero aveva indirizzato una lettera ai presidenti delle conferenze episcopali chiedendo «consigli o proposte riguardanti sia le sperimentazioni finora compiute, sia le eventuali norme da emanare».⁷ Avute le risposte, venne convocata una «congregazione plenaria mista» della Congregazione del clero, quella dei vescovi, quella dei religiosi e degli istituti secolari e il Consiglio dei laici, il 15 marzo 1972, le cui conclusioni furono approvate da Paolo VI e vennero comunicate ai patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, nella lettera circolare *Omnes christifideles*, già citata.⁸

Alcuni anni dopo, nel 1983, vide finalmente la luce il nuovo Codice di diritto canonico, che raccoglieva l'eredità del concilio ecumenico Vaticano II dal punto di vista normativo. In esso furono previsti i consigli pastorali diocesani (cann. 511-514) e parrocchiali (can. 536), ma non si fece parola di eventuali consigli per il coordinamento dell'apostolato dei laici né di altri consigli intradiocesani, che sono comunque possibili.⁹ Più problematica sarebbe l'erezione di consigli interdiocesani o nazionali o internazionali che si prospettavano nel testo del decreto conciliare *Apostolicam actuositatem* sopra citato.¹⁰

⁵ Riferimenti a diverse esperienze particolari possono essere trovati in BERLINGÒ, S., *I consigli pastorali*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église*, in «L'année canonique», hors série, vol. II (1990) 717-744.

⁶ *Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche*, citato al n. 9 del decreto commentato. La parte del documento contenente uno «statuto tipo» per i consigli pastorali parrocchiali è offerta in versione italiana da MONTINI, G. P., *Il Consiglio pastorale parrocchiale nei direttori delle diocesi tedesche*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988) 39-51, concretamente alle p. 47-50.

⁷ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Omnes christifideles*, cit., n. 5.

⁸ Cfr. *ibid.*

⁹ Alla fine di questo commento, dedicheremo una considerazione specifica alla potestà organizzativa del Vescovo diocesano, necessaria per lo svolgimento della sua funzione.

¹⁰ Già nel 1973, la ormai citata Istruzione della Congregazione per il clero *Omnes christifideles*, al n. 12 stabiliva: «Gli stessi padri [i membri della congregazione plenaria mista del 15 marzo 1972] (...) non hanno ritenuto opportuno, almeno per ora, che vengano istituiti consigli pastorali o altri organismi simili in ambito interdiocesano, provinciale, regionale, nazio-

2. Esame della normativa applicabile ai consigli pastorali delle diocesi tedesche

Il problema “formale” di fondo, che il decreto della Segnatura non affronta perché esula dalle sue competenze, è la congruenza fra la legislazione particolare proveniente dal Sinodo di Würzburg, e ancora vigente nelle diocesi tedesche, e la norma del Codice di diritto canonico. Com'è noto, la seconda sezione della Segnatura Apostolica giudica i ricorsi *adversus actus administrativos singulares* (art. 123 § 1 *Pastor bonus*)¹¹, mentre la congruenza delle leggi particolari o i decreti generali *a legislatoribus infra supremam auctoritatem lata* con le leggi universali della Chiesa spetta al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi (art. 158 *Pastor bonus*).¹²

Ma è proprio questo il vero nocciolo della questione. Si tratta di esaminare se l'entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1983 abbia abrogato o meno le leggi «particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice» (can. 6 § 1, 2), giacché non sembra che in questo caso «sia disposto espressamente altro circa quelle [le leggi] particolari» (*ibid.*).

In effetti, se si prende ad esempio lo Statuto proposto dal Sinodo di Würzburg per i consigli pastorali parrocchiali, ci si accorge che alcune delle sue previsioni non sono state poi accolte dalle norme codiciali. La proposta di Statuto stabilisce al primo numero l'obbligatorietà della costituzione del consiglio in ogni parrocchia. Al numero secondo prevede che la collaborazione del consiglio sia di tipo consultivo e anche decisionale. Il numero terzo della proposta di Statuto stabilisce che il consiglio pastorale parrocchiale nomini e controlli il consiglio per gli affari economici della parrocchia, ed il numero quarto prevede delle norme per facilitare il coordinamento fra i consigli, qualora tale controllo sia in contrasto con le leggi ecclesiastiche. Il numero quinto stabilisce che almeno i due terzi dei membri del consiglio pastorale parrocchiale debbano essere scelti per elezione diretta e segreta. Il numero nono richiede che, se possibile, il parroco non sia il presidente del consiglio.¹³

Il Codice di diritto canonico, invece, stabilisce che la costituzione del con-

nale o internazionale» (*E.V.*, 4, n. 1922). Per la dottrina, Arrieta afferma che non è «sembrata opportuna la creazione di consigli analoghi a livello di conferenza episcopale» (ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 440).

¹¹ Anche se la traduzione italiana corrente parla di “singoli atti amministrativi”, in realtà il testo ufficiale latino riguarda soltanto un tipo di atti amministrativi, quelli che il Titolo IV del Libro I del Codice sulle Norme generali (can. 35-93) chiama “singolari”: «Art. 123 § 1. *Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit*».

¹² «Art. 158. *Iis quorum interest postulantibus, decernit utrum leges particulares et generalia decreta, a legislatoribus infra supremam auctoritatem lata, universalibus Ecclesiae legibus consentanea sint necne*».

¹³ Cfr. MONTINI, G. P., *Il Consiglio pastorale*, cit., p. 47-50.

siglio pastorale parrocchiale segue a una valutazione di opportunità da parte del vescovo diocesano, sentito il parere del consiglio presbiterale. Esplicitamente prevede che, in ogni caso, il consiglio pastorale abbia soltanto voto consultivo e che sia presieduto dal parroco. Inoltre, il codificatore ha chiesto che il consiglio parrocchiale sia retto da norme stabilite dal vescovo diocesano¹⁴. Quest'ultima precisazione è rilevante per valutare la legittimità della proposta fatta dal Sinodo. Le norme approvate dal Sinodo con la *recognitio* della Sede Apostolica hanno forza di diritto particolare come quelle emanate direttamente dal vescovo diocesano. Ma, allo stesso modo che per tutte le norme particolari, anche per quelle emanate dal Sinodo plenario è fatto salvo il diritto universale della Chiesa (cfr. can. 445) come requisito previo per la legittima emanazione delle norme stesse.

Un discorso simile potrebbe essere fatto riguardo alle norme che regolano il consiglio pastorale diocesano. Diverso, invece, sarebbe il caso degli eventuali consigli decanali e del consiglio per il coordinamento dell'apostolato dei laici. In queste ultime due fattispecie, non essendoci norme universali che le contemplino, la discrezionalità organizzativa della legge particolare è più ampia e, quindi, non si porrebbe il problema della congruenza fra norma particolare e universale.

L'esame della congruenza fra le leggi emanate dal Sinodo di Würzburg e le leggi universali contenute nel Codice di diritto canonico potrebbe essere demandato al Pontificio Consiglio per i testi legislativi, che dovrebbe anche tener conto dei "tempi" di promulgazione di ciascuna. Se si ritenesse che la norma particolare sinodale sia stata abrogata dalla promulgazione del Codice, allora bisognerebbe identificare la fattispecie cui tale abrogazione possa essere applicata, giacché come abbiamo indicato non sembra che i consigli decanali e quelli per il coordinamento dell'apostolato dei laici siano toccati dalla norma codiciale. Inoltre, occorrerebbe comunicare la decisione a tutte le diocesi che dal 1971 al 1975 parteciparono al concilio plenario.

Ad una prima analisi, pare che l'abrogazione delle norme particolari del Sinodo tedesco costituisca la possibilità più rispondente alla legislazione generale vigente. In effetti, il disposto del can. 6 § 1, 2°, che abroga con la promulgazione del Codice «le altre leggi, sia universali sia particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice, a meno che non sia disposto espressamente altro circa quelle particolari», sembra doversi interpretare nel senso di ritenere abrogate tutte le norme (anche particolari) che siano contrarie

¹⁴ Ecco il testo del can. 536: «§1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. §2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano».

al Codice, senza bisogno di alcuna dichiarazione autoritativa. Ovviamente, tale abrogazione generale riguarda soltanto i contenuti contrari alle nuove norme universali. Per questa ragione, non tutte le norme sinodali sarebbero state abrogate dal Codice, ma soltanto quelle che siano in contrasto con i suoi precetti. Ad esempio, come abbiamo già notato, non pare che vi possa essere alcuna obiezione circa la legittimità della norma che stabilisce i consigli per il coordinamento dell'apostolato dei laici, visto che un tale istituto non è stato previsto dal Codice. L'argomento dell'abrogazione delle leggi precedenti da parte di quelle successive è stato comunque sempre oggetto di studio e discussione da parte dei giuristi e, certamente, non è facile da delucidare in queste poche battute.¹⁵

Il decreto che commentiamo, invece, riguarda soltanto l'atto discusso nella causa e, quindi, tocca soltanto la diocesi in questione. La decisione manifesta certamente anche quella che potrebbe essere denominata la "mente" della Santa Sede sul punto (non si dimentichi che il ricorso ha per oggetto un atto della Congregazione per il clero che confermava quello del vescovo diocesano) e, in tal senso, può costituire un precedente per altre situazioni simili. Tuttavia, l'intervento della Segnatura conferma soltanto la validità dell'atto amministrativo di un vescovo, senza mettere in dubbio la validità della legge particolare.¹⁶

3. *La collaborazione dei laici al governo pastorale della diocesi*

Dal punto di vista "sostanziale", la controversia generata dall'atto episcopale confermato dal decreto che annotiamo mette in mostra, a nostro avviso, la difficoltà di comprendere pienamente il ruolo dei fedeli laici nella Chiesa.¹⁷ Come abbiamo già notato, il concilio Vaticano II ha ripetutamente parlato della possibilità che i laici collaborino in diversi modi alla guida delle comu-

¹⁵ Sul superamento del periodo di incertezza in materia di consigli pastorali da parte della norma vigente si esprimeva Arrieta in questi termini: «la normativa dei cann. 511-514 CIC ha posto fine anche in questo caso al processo d'istituzionalizzazione, non sempre omogeneo, subito dal consiglio pastorale lungo il periodo postconciliare» (ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 439).

¹⁶ La questione della vigenza delle norme è molto articolata e diventa ancora più complessa se si tiene conto, e non si può fare altrimenti visto che anche la decisione commentata la cita (cfr. n. 11), dell'Istruzione interdicasteriale *Ecclesiae de mysterio*, del 15 agosto 1997, su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, pubblicata con l'approvazione specifica di Giovanni Paolo II («AAS» 89 [1997] 852-877). In argomento, cfr. HUELS, J. M., *Interpreting an Instruction Approved "in forma specifica"*, «*Studia canonica*» 32 (1998) 5-46. Sull'approvazione in forma specifica, cfr. anche GÓMEZ-IGLESIAS, V., *La "aprobación específica" en la "Pastor bonus" y la seguridad jurídica*, «*Fidelium iura*» 3 (1993) 361-423.

¹⁷ Per la parte avuta dall'autore nella redazione dei canoni oggi vigenti, può essere utile rileggere lo studio di HERRANZ, J., *Lo statuto giuridico dei fedeli laici. Dal concilio alla nuova codificazione*, in HERRANZ, J., *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 205-240.

nità, come una delle manifestazioni della funzione sacerdotale ricevuta nel battesimo. I testi conciliari, però, sottolineano anche che il *proprium* dei fedeli laici è la *consecratio mundi*, cioè la testimonianza di Cristo dal di dentro delle realtà temporali stesse (il mondo del lavoro, la politica, l'economia, ecc.).¹⁸ Questa determinazione della funzione propria dei laici nella Chiesa porta a due conclusioni principali: da una parte, non si può escludere la partecipazione dei laici alla guida della comunità;¹⁹ dall'altra, tale partecipazione non è il ruolo *proprio* dei laici stessi. Che potrebbe essere tradotto in termini semplici con la considerazione che il laico non è più laico per il fatto di collaborare al governo della Chiesa, anche se quando è chiamato e acconsente a farlo presta indubbiamente un grande servizio a tutta la comunità.²⁰ Ma anche (verrebbe da dire "soprattutto") quando non è chiamato o non può svolgere un ruolo di collaborazione nel governo è pienamente inserito nella comunità ecclesiale e svolge in essa il suo ruolo *proprio*.

Su questo punto non può essere tralasciato quanto stabilito dalla già citata Istruzione interdicasteriale "*Ecclesiae de mysterio*", su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, del 15 agosto 1997. Senza soffermarci adesso sullo studio della sua valenza normativa e della sua posizione nei confronti delle altre norme universali e particolari,²¹ bisogna rilevare che il documento affrontò esplicitamente il ruolo dei laici negli organismi di collaborazione nella Chiesa particolare nell'articolo quinto delle "Disposizioni pratiche". Relativamente ai consigli pastorali (diocesani e parrocchiali), l'istruzione ribadì il ruolo esclusivamente consultivo dei loro interventi (art. 5 § 2) e la necessità che il parroco presieda i consigli parrocchiali (art. 5 § 3). Del resto, il § 5 ricordò che «gli Ordinari possono avvalersi di speciali gruppi di studio o di esperti in questioni particolari». Vietò tuttavia loro di «costituire organismi paralleli o di esautorazione dei consigli diocesani presbiterale e pastorale, come pure dei consigli parrocchiali, regolati dal diritto universale della Chiesa nei cann. 536, § 1 e 537». Inoltre, l'istruzione dispose che «se tali organismi sono sorti in passato in base a consuetudini locali o a circostanze particolari, si pongano in atto i mezzi necessari per renderli conformi alla vigente legislazione della Chiesa».

L'istruzione *Ecclesiae de mysterio* sembra prospettare una collaborazione dei laici all'esercizio del *munus regendi* negli istituti consultivi dell'organizzazione particolare che sottolinei il carattere "ausiliario" di tali consigli. Parrebbe di scorgere l'intento di allontanare "tentazioni democratiche" nel governo

¹⁸ Cfr., ad esempio, sull'attività economico-sociale, *Gaudium et spes*, n. 72.

¹⁹ Su questo argomento sono interessanti le riflessioni di UGGÉ, B., *Il "munus regendi" dei laici in parrocchia*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 17 (2004) 413-438.

²⁰ Raccoglie abbondanti riferimenti su questo tema il volume curato da RIVELLA, M., *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000.

²¹ Cfr. HUELS, J. M., *Interpreting an Instruction Approved "in forma specifica"*, cit.

della Chiesa e, al contempo, di restituire al fedele laico il suo vero ruolo nell'ambito che gli è proprio, e non in alcune funzioni di supplenza in caso di carenze gerarchiche. Giovanni Paolo II ricordava il compito fondamentale dei fedeli laici nella Chiesa: «sono chiamati in particolare a ridare alla creazione tutto il suo originario valore». ²² Il loro ruolo proprio si svolge dunque anche attraverso la loro collaborazione alla funzione di governo nella Chiesa, ma non è l'unico modo per esprimerla, e nemmeno quello più confacente al loro statuto giuridico.

4. *La natura dei consigli pastorali nell'organizzazione diocesana*

Nelle diocesi sono previsti due "livelli" di consigli pastorali: diocesano e parrocchiale. Caratteristica comune ad entrambe le figure è la loro costituzione potestativa: il vescovo, una volta valutate prudentemente le circostanze in cui versa la circoscrizione che gli è stata affidata, deve decidere sull'erezione o meno del consiglio pastorale diocesano (cfr. can. 511) e di quelli parrocchiali (cfr. can. 536). Per la costituzione dei consigli parrocchiali deve sentire previamente il parere del Consiglio presbiterale. Una diocesi potrebbe quindi avere un consiglio pastorale diocesano, ma non consigli parrocchiali; o, ancora, potrebbe non avere nessuno dei due; o potrebbe non avere il consiglio diocesano ma i consigli parrocchiali.

Il legislatore continua ad attribuire al vescovo il compito di valutare le condizioni pastorali che consentano la costituzione dei consigli. Persegue così due finalità strettamente intrecciate: da una parte, garantire la libertà episcopale nel governo della comunità presieduta dal vescovo; dall'altra, fedele alle previsioni dei documenti del concilio, incoraggia l'erezione dei consigli ai diversi livelli previsti, in modo tale che la non costituzione di questi organismi risponda a cause rilevanti e gravi, nonché ad una valutazione seria e prudente. ²³

Altro tratto comune ai due livelli di consigli pastorali previsti dal Codice è la loro natura consultiva, ²⁴ che il can. 514 § 1 stabilisce espressamente per

²² Esortazione apostolica *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988 («AAS» 81 [1989] 393-521), n. 14.

²³ La stessa linea segue il Direttorio per i vescovi del 2004 quando afferma: «Pur facendo uso della libertà che la disciplina canonica lascia, è bene che in ogni diocesi si costituisca il consiglio pastorale diocesano, come forma istituzionale di esprimere la partecipazione di tutti i fedeli» (n. 185, CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum successores"*, 24 gennaio 2004). Vedi, in dottrina, le considerazioni di ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 440; BERLINGÒ, S., *Il consiglio pastorale parrocchiale*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, p. 256-257; COCCOPALMERIO, F., *La Parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 2000, p. 208-209.

²⁴ Già prevista nei primi sviluppi normativi dei testi conciliari e mantenutasi immutabile nelle norme successive fino al Codice: cfr. m.p. *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, I, 16; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, lett. circ. *Omnes christifideles*, 25 gennaio 1973, n. 8; ecc.

il consiglio diocesano: «gode solamente di voto consultivo»; e il can. 536 § 2 per quello parrocchiale: «ha solamente voto consultivo». ²⁵ In entrambi i casi, l'avverbio “solamente” va riferito alla non competenza dei consigli pastorali per atti di altra natura e non a una relativa svalutazione degli atti di natura consultiva nei confronti di altri ruoli. Come scrive Berlingò, la funzione attribuita ai consigli pastorali «non va interpretata o vissuta come una sorta di *deminutio*, quasi che la funzione consultiva sia meno essenziale o abbia minore dignità di quella ultimamente dispositiva». ²⁶

Per quanto riguarda la loro composizione, la norma relativa ai consigli parrocchiali parla esclusivamente di “fedeli”, oltre al parroco, che lo presiede, e a «coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio» (can. 536 § 1). Tutti gli altri aspetti che riguardano la composizione del consiglio, per analogia con quanto stabilito dal can. 512 § 1 per il consiglio pastorale diocesano, sembrano lasciati al vescovo. Logicamente, i membri del consiglio dovranno «essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotati delle qualità richieste per l'ufficio stesso» (can. 149 § 1).

Più sviluppate sono le norme che trattano la composizione del consiglio pastorale diocesano e che richiedono ai componenti, oltre alla «piena comunione con la Chiesa cattolica» (can. 512 § 1), la fede sicura, i buoni costumi e la prudenza (cfr. can. 512 § 3) necessarie per svolgere il loro compito. Inoltre, il legislatore universale vuole che attraverso i fedeli designati al consiglio pastorale «sia veramente rappresentata (*configuretur*) tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi» (can. 512 § 2), sia dal punto di vista territoriale, che da quello della condizione sociale, delle professioni e del ruolo apostolico. Questa “rappresentatività” non è sicuramente quella dei negozi giuridici tipici dell'agire per conto di un altro, ma non è nemmeno una rappresentanza “politica”, per cui l'eletto porta al consiglio le opinioni dei suoi elettori. Si tratta piuttosto di una rappresentanza “morale” della comunità diocesana, ²⁷ che la rende presente nel suo insieme nelle sedute del consiglio e offre «una *immagine fedele* della porzione del Popolo di Dio che costituisce

²⁵ Per la “consultività” del consiglio pastorale parrocchiale, ma con considerazioni generali applicabili anche a quello diocesano, cfr. COCCOPALMERIO, F., *La Parrocchia*, cit., p. 218-225. Cfr. anche la proposta di assimilare la “consulta” alla “concertazione” fatta da BORRAS, A., *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, Bologna 1997, p. 226-227 (tit. or. *Les communautés paroissiales. Droit canonique et perspectives pastorales*, Paris 1996).

²⁶ BERLINGÒ, S., *Il consiglio pastorale parrocchiale*, cit., p. 262.

²⁷ Cfr. ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 440. Berlingò spiega il tipo di rappresentanza del consiglio pastorale parrocchiale sulla base della distinzione in tedesco tra il termine *Repräsentation*, che sarebbe quello applicabile a questo caso, e *Vertretung* (cfr. BERLINGÒ, S., *Il consiglio pastorale parrocchiale*, cit., p. 263).

la Chiesa particolare». ²⁸ Nulla di specifico si dice nelle norme del codice sui modi attraverso i quali si può procedere alla designazione dei componenti i consigli pastorali. Per quello diocesano, il can. 512 § 1, dopo aver precisato che deve essere composto da chierici, membri di istituti di vita consacrata e soprattutto laici, ²⁹ chiede che «essi vengano designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano». Per il consiglio parrocchiale non vi è alcuna precisazione. ³⁰

I compiti dei consigli pastorali riguardano tutte le questioni che si riferiscono all'esercizio della cura pastorale nell'ambito loro proprio – la diocesi o la parrocchia –, normalmente mediante il loro inserimento nell'ordine del giorno della seduta convocata dal presidente – il vescovo (can. 514 § 1) o il parroco (can. 536 § 1) –, ma non si estendono alle «questioni generali riguardanti la fede, l'ortodossia, i principi morali o le leggi della Chiesa universale». ³¹

Le conclusioni dello studio fatto dal consiglio pastorale, soprattutto quello diocesano, possono richiedere un atto di giurisdizione vera e propria, che compete al vescovo ³². Alcuni preferiscono ritenere che l'eventuale atto di giurisdizione possa attribuirsi al consiglio con il suo presidente, in modo analogo agli atti del collegio dei vescovi nel concilio ecumenico, che non esistono se non con l'apporto del Romano Pontefice ³³. Sottolineare l'agire comunionale del popolo di Dio che costituisce la circoscrizione di cui si tratta (diocesi o parrocchia) e che sarebbe rappresentata dal consiglio pastorale è un intento lodevole. Farlo forzando la natura degli istituti ci sembra invece poco adeguato. Infatti, nell'analogia fra il consiglio pastorale e il collegio episcopale risultano evidenti le differenze, mentre è difficile trovare le somiglianze: l'uno è espressione della suprema autorità nella Chiesa, l'altro non possiede alcuna potestà; l'uno è decisionale e di carattere universale, l'altro consultivo e circoscritto a un ambito particolare; l'uno è di diritto divino e configurato su base sacramentale, l'altro è di diritto umano e poggia sull'esperienza e il coinvolgimento personale dei suoi componenti; ecc. Nulla

²⁸ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum successores"*, 24 gennaio 2004, n. 185. Cfr. BORRAS, A., *La parrocchia*, cit., p. 223-224.

²⁹ Aggiungeva qualche precisazione SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Omnes christifideles*, cit., n. 7: «la maggior parte dei membri siano laici, perché la comunità diocesana è costituita in massima parte dai fedeli laici. [...] siano cooptati anche i diaconi permanenti, là dove ci sono. [...] il numero dei membri del consiglio pastorale non sia troppo grande, cosicché possa attendere in modo soddisfacente al lavoro affidatogli».

³⁰ In dottrina vi sono state delle proposte: cfr., ad es., MORGANTE, M. *La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico*, Cinisiello Balsamo 1985, p. 114; BORRAS, A., *La parrocchia*, cit., p. 224.

³¹ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Omnes christifideles*, cit., n. 9.

³² Per il consiglio pastorale parrocchiale, vedi le considerazioni di BORRAS, A., *La parrocchia*, cit., p. 226-227.

³³ Cfr., ad esempio, COCCOPALMERIO, F., *La Parrocchia*, cit., p. 225.

impedisce comunque che i consigli pastorali possano studiare materie che poi richiedano interventi di altre istanze istituzionali: parroco, vescovo, consiglio per gli affari economici, ecc.³⁴

I consigli pastorali sono, per natura, istituti stabili dell'organizzazione ecclesiastica, sia nel livello diocesano che in quello parrocchiale³⁵. Tuttavia, la loro costituzione è temporanea, almeno sicuramente per quanto riguarda quello diocesano, che «viene costituito a tempo determinato, secondo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo» (can. 513 § 1); ma anche probabilmente per il consiglio parrocchiale, secondo le «norme stabilite dal Vescovo diocesano» (can. 536 § 2). Questa «stabilità temporanea» permette – forse meglio, costringe – al vescovo di valutare costantemente la convenienza o meno della permanenza dell'istituto, sia quello diocesano che quello parrocchiale. Tuttavia, una volta eretto il consiglio non avrebbe senso «ri-erigerlo» ogni tre, cinque o sette anni; sembra più logico rinnovarlo nei suoi componenti. Anche il nuovo vescovo che trova il consiglio cessato (cfr. can. 513 § 2) potrà rimetterlo in funzione com'era prima che la sede divenisse vacante. Ad ogni modo, il consiglio può anche cessare in alcuni casi per decreto episcopale.³⁶

5. La potestà “organizzatoria” del vescovo nella sua diocesi

Un'ultima considerazione da fare sulla scia del decreto che commentiamo riguarda la potestà del vescovo di adeguare l'organizzazione diocesana alle necessità della comunità che presiede. Il decreto della Segnatura riprende al n. 5 il testo del can. 381 § 1, che accoglie l'esigenza dell'ufficio del vescovo diocesano di disporre di tutta la potestà (*omnis potestas*) necessaria per lo svolgimento dell'ufficio stesso. In questo senso può essere letto anche il can. 473, che chiede al vescovo diocesano di «curare che tutti gli affari inerenti all'amministrazione di tutta la diocesi siano debitamente coordinati e diretti a procurare nel modo più opportuno il bene della porzione del popolo di Dio che gli è affidata». Dal combinato delle disposizioni di entrambi i canoni scaturisce l'estensione della potestà episcopale all'organizzazione di ciascuna diocesi in modo adeguato alle sue peculiari esigenze, quella che potrebbe essere chiamata “potestà organizzatoria” del vescovo diocesano.³⁷ In senso molto generale, la potestà in oggetto potrebbe essere descritta co-

³⁴ In questo senso si esprimeva già SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Omnes christifideles*, cit., n. 9.

³⁵ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Omnes christifideles*, cit., n. 7.

³⁶ Così lo suggerisce esplicitamente per il consiglio diocesano ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 440: «può anche cessare, com'è logico, per decreto del vescovo, qualora venisse meno alle sue finalità istituzionali».

³⁷ Cfr. ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 150-152.

me la capacità autonoma di chi è costituito in autorità di configurare uffici o istituti di governo nell'ambito della propria giurisdizione. Nella Chiesa, «la determinazione degli elementi strutturali portanti degli istituti e degli uffici ecclesiastici compete, al legislatore supremo (...). All'autorità ecclesiastica inferiore è lasciata tuttavia una potestà organizzatoria che varia a seconda degli istituti e degli uffici». ³⁸

L'esercizio di tale potestà da parte del vescovo diocesano comprenderebbe la possibilità stessa di erigere o meno i consigli pastorali, come abbiamo visto (can. 511), di configurare i tratti di questi consigli mediante statuti o regolamenti ³⁹, e anche la possibilità di valutare l'erezione di consigli per il coordinamento dell'apostolato dei laici o altri consigli intradiocesani. L'esercizio di questa potestà va adeguato non soltanto alle norme universali ma anche a quelle particolari emanate da un concilio plenario (come nel caso in esame) o da una conferenza episcopale, ecc. E qui si ripropone il problema della congruenza fra leggi particolari e universali di cui abbiamo già trattato.

Un'ultima considerazione sull'esercizio della potestà da parte del vescovo diocesano riguarda la possibilità di sindacare i suoi atti amministrativi generali, giacché è chiaro che molte volte l'attuazione delle norme particolari sinodali o della conferenza episcopale richiederà da parte del singolo vescovo normazione amministrativa (regolamenti, istruzioni, ecc.). Questa produzione normativa esecutiva sembra essere insindacabile nella sua produzione per quanto non trattandosi di leggi particolari non possono essere sottoposte all'esame di congruenza da parte del Pontificio Consiglio dei testi legislativi, e non essendo emanata mediante atti amministrativi singolari non può costituire oggetto del contenzioso-amministrativo. ⁴⁰ Rimarrebbe soltanto l'eventuale lesione dei diritti soggettivi, sottoponibile alla giurisdizione ordinaria, o l'eventuale riparazione dei danni *ex can. 128*.

JESÚS MIÑAMBRES

³⁸ ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 151.

³⁹ Tranne il necessario rispetto di quegli elementi definitivi «che sono essenzialmente costitutivi degli istituti» (can. 86).

⁴⁰ Cfr. MIRAS, J., CANOSA, J., BAURA, E., *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, p. 111-114.